

GUIDA ALLA LETTURA DEL [D.L. 104/2020](#), “DECRETO AGOSTO”

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104](#) (c.d. Decreto Agosto).



Il testo sancisce un nuovo pacchetto di interventi per contrastare gli effetti economici dell'emergenza coronavirus.

Tra conferme, rispetto a quanto già stabilito nei mesi scorsi nel Decreto Cura Italia, Decreto Liquidità, Decreto Rilancio e novità assolute,

i fondi saranno impiegati per interventi in diversi ambiti.

Si riporta, di seguito, una tavola di sintesi delle misure ritenute maggiormente significative, lasciando a successivi approfondimenti altri aspetti d'interesse.

[→ Leggi o scarica il testo del Decreto Agosto](#)

[→ Guarda la conferenza stampa di Conte](#)

INDICE

CAPO I: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

ART. 1_ NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

ART. 2_ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE SPORTIVI PROFESSIONISTI

ART. 3_ ESONERO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE

ART. 5_ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA NASPI R DIS-COL

ART. 6_ ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO

ART. 7_ ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

ART. 8_ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE

ART. 9_ NUOVA INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO

ART. 12_ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI

ART. 13_ DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'INDENNITA' A VALERE SUL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA

ART. 14_ PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GMO

ART. 21_ RIDETERMINAZIONE DEI LIMITI DI SPESA PER BONUS BABY-SITTER E LAVORATORI DOMESTICI

CAPO II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESIONE TERRITORIALE

ART. 27_ AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L'OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE

CAPO VI: SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA

ART. 58_ CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE

ART. 60_ RIFINANZIAMENTO DI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

ART. 65_ PROROGA MORATORIE PER LE PMI

ART. 74_ INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSA EMISSIONE DI CO2 G/KM

ART. 77_ MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO

ART. 78_ ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU SETTORE TURISMO E SPETTACOLO

ART. 79_ CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE SETTORE TURISTICO E TERMALE

ART. 81_ CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE, ASD E SSD

CAPO VII: MISURE FISCALI

ART. 97_ ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

ART. 98_ PROROGA SECONDO ACCONTO ISA

ART. 99_ PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 109_ PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP

ART. 110_ NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

ART. 112_ RADDOPPIO LIMITE WELFARE AZIENDALE ANNO 2020

CAPO I: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

ARTICOLO	CONTENUTO
<p>ART. 1 NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA</p>	<p>L'articolo 1, D.L. 104/2020, modifica in modo strutturale l'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa), in primo luogo rideterminando il numero massimo di settimane richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 per un ammontare di 18 settimane complessive, distinte in 2 segmenti di 9 settimane e, azzerando il conteggio di quelle richieste e autorizzate per i periodi fino al 12 luglio 2020, ai sensi della precedente disciplina dettata dai D.L. 18/2020 (convertito dalla L. 27/2020), e 34/2020 (convertito dalla L. 77/2020).</p> <p>Restano da conteggiare nelle 18 settimane, in particolare alle prime 9, previste dalla norma in commento i periodi di integrazione, già richiesti e autorizzati ai sensi delle precedenti disposizioni, che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.</p> <p>Come detto, le 18 settimane sono distinte in 2 segmenti: le seconde ulteriori 9 settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato.</p> <p>Le ulteriori 9 settimane risultano essere soggette a un contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%; • al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. <p>Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.</p> <p>Ai fini dell'accesso alle ulteriori 9 settimane, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato che determina l'esonero, ovvero l'aliquota del contributo addizionale: In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota</p>

	<p>del 18%.</p> <p>Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal D.L. 104/2020 devono essere inoltrate all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente Decreto.</p> <p>In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione: in sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p> <p>Al comma 10 si prevede, ulteriormente, che i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 siano differiti al 30 settembre 2020.</p> <p>FONDI DI SOLIDARIETÀ BILATERALI</p> <p>L'articolo 1, comma 7, D.L. 104/2020, prevede espressamente che i Fondi di solidarietà previsti dall'articolo 27, D.Lgs. 148/2015 (Fsba e agenzie di somministrazione) garantiscano l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità previste dall'articolo 1, D.L. 104/2020. Nello stesso comma si procede con il rifinanziamento per un importo di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020 ed è assegnato ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Mef.</p>
<p>ART. 2 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO ALLA CASSA INTEGRAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI ISCRITTI AL FONDO PENSIONE SPORTIVI PROFESSIONISTI</p>	<p>Viene inserito, all'articolo 22, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, il nuovo comma 1-bis, dove si prevede che i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo pensione sportivi professionisti, che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro, possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, limitatamente a un periodo massimo complessivo di 9 settimane.</p>

<p>ART. 3 ESONERO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE</p>	<p>Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19, in via eccezionale ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono tali trattamenti e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020 (Cura Italia), ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (9/10%), è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all'Inail.</p> <p>L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. 18/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.</p> <p>Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero, si applicano i divieti di licenziamento di cui all'articolo 14 del presente Decreto: in caso di violazione (oltre alla nullità del recesso) si determina la revoca dall'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.</p> <p>L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p> <p>Per la piena operatività dell'agevolazione, è necessario attendere, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, Tfu, l'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
<p>ART. 5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA NASPI E DIS-COL</p>	<p>Le prestazioni previste NASpi e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza, purché il percettore non sia beneficiario di altre indennità previste dal DL 18/2020 e DL 34/2020.</p>
<p>ART. 6 ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO</p>	<p>L'articolo 6 introduce, fino al 31 dicembre 2020, un esonero contributivo per i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, per le assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 15 agosto 2020, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p>L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico è totale, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti</p>

	<p>dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (€ 671 mensile per un max di €4.030).</p> <p>L'esonero non spetta in riferimento ai lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa, mentre è riconosciuto nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto.</p> <p>È, inoltre, cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p> <p>Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021: qualora emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.</p>
<p>ART. 7 ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI</p>	<p>Viene previsto un esonero contributivo, sempre totale, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per contratti stipulati tra il 15 agosto e il 31 dicembre 2020, e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. Il beneficio è subordinato, ai sensi dell'articolo 108. paragrafo 3, Tfu, all'autorizzazione della Commissione Europea nel limite di 87,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
<p>ART. 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROROGA O RINNOVO DI CONTRATTI A TERMINE</p>	<p>Il D.L. 104/2020 interviene nuovamente sui contratti a tempo determinato, modificando quanto in precedenza previsto dall'articolo 93, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio, rimasto in vigore per c.ca un mese).</p> <p>Il nuovo comma 1 prevede la possibilità, in deroga all'articolo 21, D.Lgs. 81/2015, e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali di cui all'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.</p>

	<p>Inoltre, viene abrogato il comma 1-bis dell'articolo 93, D.L. 34/2020, disposizione che prevedeva una proroga automatica per i contratti a termine e di apprendistato oggetto di sospensioni per ammortizzatori COVID-19.</p>
<p>ART. 9 NUOVA INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO, DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DELLO SPETTACOLO</p>	<p>Viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl.</p> <p>La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl.</p> <p>È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; • lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020; • lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;



- incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, alla data del 17 marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015;
- titolari di pensione.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38, D.L. 18/2020 (almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione) è erogata un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro:

- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente Decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Le indennità in commento non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44, D.L. 18/2020. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984.

Le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del Tuir e sono erogate dall'Inps,

	<p>previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98, D.L. 34/2020.</p>
<p>ART. 12 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI</p>	<p>Anche per il mese di giugno 2020, viene riconosciuta un'indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi che a seguito del Covid-19 abbiano cessato, ridotto o sospeso l'attività.</p> <p>Tale indennità è erogata dalla società Sport e Salute SPA previa domanda, non è riconosciuta ai percettori di altro reddito e non è imponibile ai fini IRPEF.</p> <p>Il contributo viene concesso automaticamente ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile e maggio.</p>
<p>ART. 13 DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'INDENNITA' A VALERE SUL FONDO PER IOL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA</p>	<p>Viene prevista anche per il mese di maggio 2020, ai fini della completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 78, D.L. 34/2020, l'indennità di ultima istanza per i soggetti già beneficiari in via automatica e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti alle Casse di previdenza, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di ultima istanza, ai fini del riconoscimento si applicano le disposizioni di cui al medesimo Decreto del 29 maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività, che è esteso dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020. Le domande per l'accesso all'indennità per i liberi professionisti devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente Decreto. Salvo quanto non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Mef, del 29 maggio 2020, adottato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, D.L. 18/2020.</p>
<p>ART. 14 PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER GMO</p>	<p>Viene prorogato il divieto di licenziamento, con decorrenza 15 agosto 2020, rimodulandone la portata.</p> <p>La nuova scadenza sarà variabile al verificarsi di uno di questi eventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla fine delle ulteriori 18 settimane; • alla fine del periodo di esonero contributivo, alternativo alla richiesta degli ammortizzatori sociali.

	<p>Sono escluse dal divieto di licenziamento le ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112, cod. civ., ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'articolo 1, D.Lgs. 22/2015 (NASpl). Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.</p>
<p>ART. 21 RIDETERMINAZIONE DEI LIMITI DI SPESA PER BONUS BABY-SITTER E LAVORATORI DOMESTICI</p>	<p>Sono stati rifinanziati i bonus baby sitter e lavoratori domestici.</p>

CAPO II: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESIONE TERRITORIALE

ARTICOLO	CONTENUTO
<p>ART. 27 AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA PER L'OCCUPAZIONE IN AREE SVANTAGGIATE - DECONTRIBUZIONE SUD</p>	<p>L'articolo 27 introduce un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei premi e dei contributi Inail, in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.</p> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione Europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863).</p>

	<p>Al fine di favorire la riduzione dei divari territoriali, con D.P.C.M., su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, da adottarsi entro il 30 novembre 2020, sono individuati le modalità e il riferimento a indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei Piani nazionali di riforma.</p>
--	--

CAPO VI: SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA

ARTICOLO	CONTENUTO
<p>ART. 58 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE</p>	<p>È previsto un contributo a fondo perduto alle imprese con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale).</p> <p>Il contributo dovrà essere utilizzato per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio.</p> <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.</p> <p>Un apposito decreto fisserà le procedure per la richiesta del contributo.</p>
<p>ART. 60 RIFINANZIAMENTO DI MISURE A SOSTEGNO DELLE IMPRESE</p>	<p>Sono stanziare nuove risorse per l'accesso alle misure a sostegno delle imprese, tra cui Nuova Sabatini, contributi in forma di voucher a favore delle PMI per l'acquisito di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, agevolazioni per la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative</p>
<p>ART. 65 PROROGA MORATORIE PER LE PMI</p>	<p>Proroga al 31/01/2021 della moratoria concessa alle PMI dall'art. 56 del Decreto Legge Cura Italia. Pertanto le aperture di credito a revoca e gli anticipi di credito non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021 e il pagamento mutui, finanziamenti e canoni leasing sono sospesi fino alla data di cui sopra.</p>

	<p>La proroga è automatica per le imprese già ammesse alla moratoria alla data del 15/08/2020 salva rinuncia espressa dell'impresa beneficiaria da presentare entro il 30/09/2020.</p> <p>Per le esposizioni che non siano state ancora ammesse alla moratoria è possibile presentare apposita richiesta all'ente finanziatore entro il 31.12.2020.</p>
<p>ART. 74 INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI A BASSA EMISSIONE DI CO2 G/KM-RIFINANZIAMENTO</p>	<p>Incremento del fondo previsto per l'acquisto di autoveicoli a bassa emissione di Co2. Il contributo viene riconosciuto per acquisto di veicoli nuovo di fabbrica (con o senza rottamazione) a partire dal 01/08/2020 fino al 31/12/2020.</p>
<p>ART. 77 TAX CREDIT LOCAZIONI E MISURE URGENTI PER IL SETTORE TURISTICO</p>	<p>Il credito d'imposta per i canoni di locazione immobili ad uso non abitativo, per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso anche per il mese di giugno, per tutti i soggetti interessati.</p> <p>Limitatamente alle strutture turistico ricettive, con attività solo stagionale, il credito d'imposta è previsto anche per il mese di luglio.</p> <p>Restano invariate le condizioni per accedere al credito stabiliti dall'art. 28 DL Rilancio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rispetto del limite di 5 milioni di euro di ricavi (salvo specifiche deroghe soggettive es. alberghi e strutture ricettive e termali); 2) verifica del calo del fatturato di ameno il 50% del mese 2020 interessato, rispetto allo stesso mese del 2019 (verifica non necessaria per i soggetti che hanno iniziato l'attività dal 01/01/2019); 3) pagamento del canone di locazione o affitto d'azienda nel periodo 2020. <p>Restano invariate le misure del credito concesso: tax credit 60% del canone per locazioni commerciali e 30% del canone per affitto d'azienda.</p> <p>Novità per i dettaglianti: tax credit locazioni spettante anche con ricavi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente, fermo restando il rispetto degli altri presupposti, con riduzione del credito d'imposta di 1/3 (tax credit 20% del canone per locazioni commerciali; tax credit del 10% del canone per affitto d'azienda).</p> <p>Per le imprese del comparto turistico la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in scadenze prima del 30/09/2020 è prorogata fino al 31/03/2021.</p>
<p>ART. 78 ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU SETTORE TURISMO E SPETTACOLO</p>	<p>Sono esentati dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020 gli immobili adibiti ad alberghi, stabilimenti balneari, altri immobili del settore turistico, fiere, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori dell'attività.</p>

ART. 79 CREDITO D'IMPOSTA PER LA RISTRUTTURAZIONE SETTORE TURISTICO E TERMALE	Reintroduzione per l'anno 2020 e 2021 del credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (Tax Credit Alberghi) nella misura del 65%.
ART. 81 CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI IN FAVORE DI LEGHE E SOCIETA' SPORTIVE PROFESSIONISTICHE, ASD E SSD	<p>Previsto un credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute nel secondo semestre 2020 in campagne pubblicitarie (sponsorizzazioni incluse) a favore di leghe, società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche, tranne quelle in regime 398/1991 e con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 almeno pari a 200mila euro.</p> <p>Per essere agevolato, l'investimento pubblicitario deve essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro e i pagamenti devono essere effettuati con mezzi tracciabili.</p> <p>L'agevolazione si aggiunge alla deducibilità ordinaria del costo.</p> <p>Un apposito decreto ministeriale fisserà le modalità e le regole di dettaglio per la richiesta del credito.</p>

CAPO VII: MISURE FISCALI

ARTICOLO	CONTENUTO
ART. 97 ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI	<p>I versamenti delle imposte sospese dagli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020; • mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. <p>Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.</p> <p>In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020; • mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020.

<p>ART. 98 PROROGA SECONDO ACCONTO ISA</p>	<p>Prorogato al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP per soggetti ISA che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</p>
<p>ART. 99 PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA</p>	<p>Differito al 15 ottobre 2020 il termine finale di sospensione dell'attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020.</p> <p>Pertanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020; • È differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione; • Sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; • Sono sospese dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 le attività di verifica di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti. • Resta fermo al 10 dicembre 2020 il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate della rottamazione-ter e del saldo straccio.
<p>ART. 109 PROROGA ESONERO TOSAP E COSAP</p>	<p>Sono prorogate le agevolazioni previste per gli esercizi pubblici introdotte dal Decreto Rilancio. In particolare l'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP fino al 31/12/2020 per le imprese di pubblico esercizio</p>
<p>ART. 110 NUOVA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA</p>	<p>Il decreto introduce una nuova rivalutazione dei beni d'impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31/12/2020.</p> <p>La rivalutazione può avere solo effetti civilistici e contabili. Effetti fiscali si avranno pagando un'imposta sostitutiva del 3% in 3 rate annue (giugno 2021, giugno 2022, giugno 2023) ma sfruttando la deducibilità immediata dei maggiori ammortamenti già a partire dall'anno 2021.</p> <p>La nuova normativa prevede la possibilità di rivalutare anche un singolo bene senza dover rispettare il vincolo di adeguare il valore di tutti i beni compresi in una categoria omogenea.</p> <p>Allo stesso modo sarà possibile rivalutare anche solo una parte di un pacchetto azionario detenuto in una stessa società partecipata con il pagamento del 3% in vista di una eventuale cessione dal 2024 in poi.</p>

ART.112
RADDOPPIO LIMITE WELFARE
AZIENDALE ANNO 2020

Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda (c.d. fringe benefit) ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, Tuir, è elevato a 516,46 euro.

Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti, ricordando che a quanto specificato sopra seguiranno successivi approfondimenti.